

**MESSAGGIO**

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti  
 d'onore a giovani studenti appartenenti a famiglie di modeste  
 condizioni economiche

(del 28 dicembre 1951)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Uno sguardo d'assieme al problema dell'aiuto agli studenti meritevoli d'appoggio, di condizioni finanziarie modeste o precarie, venne dato da codesto Gran Consiglio in occasione della risposta del Consiglio di Stato alla mozione 4 novembre 1946 di alcuni deputati, che invitava il Consiglio di Stato a presentare un disegno di legge che preveda la concessione di appositi sussidi o prestiti a favore degli alunni delle famiglie meno abbienti i quali, essendo particolarmente dotati di intelligenza e buon volere, intendono continuare gli studi ginnasiali, liceali, tecnici ed universitari.

In quella risposta, che richiamiamo alla vostra cortese attenzione, abbiamo indicate le numerose iniziative private, le borse e le fondazioni che soccorrono, entro certi limiti o a certe condizioni, determinate categorie di giovani. Abbiamo ricordata l'esistenza di un fondo di borse di studio, istituito dallo Stato con decreto esecutivo 9 gennaio 1932, nell'ambito del sussidio federale per la difesa della cultura italiana, riservato tuttavia, con un importo annuo di Fr. 10.000.—, alla concessione di sussidi a fondo perso a docenti desiderosi di perfezionamento dei loro studi o a giovani che si impegnino a tenersi più tardi a disposizione per assumere oneri di insegnamento nel Cantone. Riparlamo di questo fondo, poichè è da esso che intendiamo muovere per proporre una fondamentale modifica, un allargamento e una maggiore dotazione: modifica fondamentale tramutandolo in fondo di prestiti d'onore; allargamento, estendendolo ai giovani delle scuole secondarie e professionali superiori, delle scuole d'arti e mestieri, delle scuole di amministrazione e degli studi tecnici superiori. Eccezionalmente potranno essere concessi analoghi prestiti a docenti che vogliano migliorare la loro preparazione e che si propongano di continuare l'insegnamento nelle scuole del Cantone e a laureati che si dedichino a specializzazioni d'interesse particolare per il Cantone.

La maggiore dotazione del fondo è conseguita mediante la accumulazione, in cinque anni, di una somma di Fr. 100.000.—, al ritmo di Fr. 20.000.— annui, che costituisca il capitale circolante, costantemente ristabilito dalle restituzioni, subordinatamente integrato degli importi necessari alla continuazione del versamento dei prestiti annui, il cui volume è oggi difficile prevedere.

Dobbiamo enunciare, nella trattazione del problema nel suo complesso, un nostro mutamento di opinione. Dicemmo infatti nella risposta alla mozione surrichiamata, la nostra convinzione che non fosse necessario un decreto legislativo apposito, potendo sia una iscrizione di bilancio sia un regolamento di natura esecutiva definire in modo sufficiente tanto le linee direttive quanto gli importi da porre a disposizione. Siamo invece, dopo più ampia riflessione, giunti alla conclusione che un decreto legislativo sia perlomeno utile e opportuno, sia per permettere a codesto Gran Consiglio di deliberare più ampiamente sul complesso dell'azione, sia per dare all'istituzione uno statuto tale da permettere la costituzione in fondo, contabilmente messo in evidenza e legato ad un determinato scopo. Abbiamo tuttavia previsto di riservare al regolamento,

ossia ad una più elastica e più facilmente modificabile pratica, numerose norme di dettaglio e di applicazione, la definizione delle condizioni, delle premesse, il meccanismo delle restituzioni, le facoltà e i doveri di indagine dell'Autorità cantonale ecc. Riteniamo che tale modo di procedere dia da un lato al Gran Consiglio la garanzia di continuare, come di giusto, a dominare la materia, specie per ciò che concerne la impostazione del problema e la nozione dei sacrifici dello Stato e dall'altro permetta di riservare la trattazione delle questioni più di dettaglio e l'adeguamento delle norme direttrici alle esperienze dei prossimi anni, all'esecutivo cantonale.

Riteniamo innanzitutto di dover dichiarare che l'iniziativa pubblica non deve rallentare nè sostituire lo sforzo fin qui compiuto da privati per creare borse di studio. Essa se mai deve integrare quegli sforzi, deve giungere là ove l'iniziativa privata non può più arrivare, in parte per la insufficienza dei capitali inalienabili, in relazione al diminuito loro reddito ed all'aumento dei bisogni e del costo degli studi. Non pensiamo quindi di creare una incompatibilità fra la borsa o il prestito da fondi privati e il prestito dal fondo pubblico. In altre parole non escluderemo, quali candidati al prestito dal fondo pubblico, i titolari di borse o di prestiti d'altra fonte. Se mai tale doppio beneficio costituirà un elemento di giudizio circa l'importanza del prestito annuo da concedere.

Riteniamo inoltre che, per la concessione e per la continuazione dell'aiuto, prevalente debba essere, oltre la condizione economica della famiglia dell'allievo, l'assiduità, la diligenza, il risultato degli studi. Chiederemo quindi note minime già conseguite per l'aspirante, la prima volta, al prestito. Chiederemo inoltre la conferma dei buoni risultati scolastici, sia mediante gli attestati annui di passaggio di classe con buon esito (le note minime di media saranno fissate in dettaglio), sia mediante documentazione raccolta presso gli organi dirigenti le scuole.

Abbiamo scartata l'idea di anticipare la concessione di prestiti o borse ad allievi del ginnasio. Sono essi in fondo coloro che già dovrebbero sopportare — o meglio, le loro famiglie — gli oneri relativi (o di poco più modesti) nella scuola maggiore.

D'altronde occorre non dimenticare come, all'età del ginnasio, difficile sia prevedere se il ragazzo manterrà inalterate o addirittura perfezionerà le doti di costanza, di volontà di fare, di studiare, che costituiscono il presupposto dell'aiuto pubblico. Il ragazzo inoltre, immaturo, non potrebbe avere la nozione dell'aiuto ricevuto, nè gli si potrebbe imporre l'assunzione di un debito d'onore che, pur rimanendo giuridicamente a carico anche della famiglia, deve costituire in lui la nozione dell'obbligo morale alla futura restituzione, collegata all'aiuto che altri, nelle medesime condizioni, col medesimo materiale importo, debba in futuro ricevere.

Abbiamo previsto di fissare l'importo massimo annuo in Fr. 2.500.— e di limitare, di regola, la durata a 6 anni consecutivi. Riteniamo infatti di non dover assumere a carico del prestito l'intero fabbisogno annuo dello studente, presumendo che la famiglia debba continuare a sopportare, almeno in piccola parte, la sua frazione di oneri. Per gli studenti di liceo, di scuola magistrale, di scuola di commercio e di amministrazione, di scuola d'arti e mestieri, le somme necessarie devono essere considerate di gran lunga inferiori. Abbiamo invece detto « di regola » per i sei anni di durata pensando alle possibili eccezioni, specie in quei campi scientifici in cui la specializzazione, conseguita la laurea, sia e nell'interesse dell'allievo e nell'interesse del paese.

Abbiamo previsto l'onere di retrocessione degli importi ricevuti, in un periodo di dieci anni dalla fine degli studi o quanto meno dall'inizio di un'attività retribuita. La famiglia è solidalmente responsabile coll'allievo per la retrocessione: contiamo tuttavia in primo luogo sul senso morale dell'allievo e sulla sua comprensione; le esperienze fatte da altri enti in materia di prestiti d'onore sono in tal senso incoraggianti.

Prevediamo da ultimo la concessione in base a concorso. Tale formula è indispensabile, trattandosi di pubblico denaro: la decisione della concessione spetterà al Consiglio di Stato: l'onere dell'indagine sulle condizioni e le premesse, della vigilanza sull'andamento degli studi dell'allievo, sulla continuata precarietà della situazione familiare, la competenza per le proposte spetterà al Dipartimento della pubblica educazione.

Abbiamo pensato di abolire invece il sistema previsto dal decreto esecutivo del 9 gennaio 1932, di borse a fondo perso: i docenti sono fra coloro che più spesso — e comunque sempre con la partecipazione dello Stato — trovano una occupazione immediatamente retribuita in modo almeno sufficiente. Essi sono quindi fra coloro che più rapidamente possono trovarsi in condizione di restituire le somme ricevute: il libero professionista spesso si dibatte invece fra le innumerevoli difficoltà degli inizi e spesso torna a lui più difficile distrarre immediatamente dal proprio guadagno gli importi relativamente rilevanti destinati alla retrocessione del prestito.

Per questo motivo non prevediamo di obbligare a retrocedere in rate uguali, lasciando ai rapporti diretti fra creditore e debitori il compito di vigilare di comune accordo sull'estinzione dell'obbligo.

Riteniamo con ciò di aver definito, almeno nelle sue linee schematiche, l'istituto che intendiamo creare col consenso di codesto Gran Consiglio.

Proponiamo pertanto alla vostra approvazione l'annesso progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

*Lepori*

Il Cons. Segr. di Stato:

*Galli*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
istituente un « Fondo per prestiti d'onore »  
a favore degli studenti ticinesi

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 dicembre 1951 n. 325 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — Lo Stato si propone di facilitare gli studi nelle scuole secondarie e professionali superiori, nelle scuole d'arti e mestieri, nella scuola di amministrazione, nonchè gli studi tecnici superiori ai giovani ticinesi o confederati domiciliati nel Ticino, di lingua materna italiana, particolarmente dotati di intelligenza e di buon volere e appartenenti a famiglia di modeste condizioni finanziarie mediante la concessione di prestiti d'onore.

Eccezionalmente potranno essere concessi analoghi prestiti a docenti che vogliano migliorare la loro preparazione e che si propongano di continuare l'insegnamento nelle scuole del Cantone e a laureati che si dedichino a specializzazioni d'interesse particolare per il Cantone.

*Art. 2.* — A tale scopo è costituito e iscritto nel bilancio dello Stato, presso il Dipartimento della pubblica educazione, un fondo al quale saranno versati

Fr. 20.000.— annui per un periodo di cinque anni, la prima volta nel 1952, ed in seguito della somma necessaria per raggiungere tale cifra a compimento dell'importo dei rimborsi rateali.

*Art. 3.* — I prestiti possono raggiungere la somma di Fr. 2.500.— per ogni anno scolastico e possono essere accordati di regola al massimo per sei anni consecutivi allo stesso richiedente. Ad ogni modo essi non possono superare l'importo complessivo di Fr. 15.000.— allo stesso richiedente.

*Art. 4.* — La concessione del prestito è condizionata all'impegno del beneficiario e della sua famiglia di rimborsare l'intera somma ricevuta entro dieci anni dalla data dell'ultimo sussidio ricevuto, subordinatamente dalla fine degli studi o dal momento in cui il beneficiario avrà iniziata un'attività lucrativa. Non verranno conteggiati interessi.

*Art. 5.* — Il Fondo per prestiti d'onore a favore degli studenti ticinesi è iscritto nel bilancio dello Stato ed è amministrato dal Dipartimento della pubblica educazione. La concessione dei prestiti avverrà a cura del Consiglio di Stato.

*Art. 6.* — Per la concessione dei prestiti il Dipartimento della pubblica educazione aprirà ogni anno, la prima volta per l'anno scolastico 1952/1953, un concorso. Le modalità, le condizioni, le richieste documentazioni ecc. saranno definite dal regolamento emanato dal Consiglio di Stato.

*Art. 7.* — Il presente decreto, di carattere non obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.